

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 9/2015

Genova, 01/09//2015

Oggetto: PRIME ISTRUZIONI INPS PER IL CONGEDO PARENTALE AD ORE

In attesa di ulteriori approfondimenti, l'Inps ha reso disponibile l'applicazione per presentare la domanda e ha fornito le prime indicazioni sui conguagli della prestazione con la circolare n.152/15.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha modificato l'art.32 T.U. maternità/paternità, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo in modalità orari, previa definizione, ad opera della contrattazione collettiva, delle modalità, dei criteri di calcolo e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La contrattazione collettiva è stata pigra, così con il D.Lgs. n.80/15 è stato introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria, che si applica in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, per i periodi fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi (già promessi) che stabilizzino la misura.

Il congedo non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.: non può essere perciò fruito nei giorni in cui il genitore fruisca di riposi per allattamento o per assistenza ai figli disabili, ma è compatibile con permessi o riposi disciplinati da norme diverse (ad esempio i permessi ex art.33, co.2 e 3, L. n.104/92). La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere diversi criteri di compatibilità.

Criteri di fruizione

Restano invariati la durata del congedo e i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro, secondo l'ampliamento operato dal D.Lgs. n.80/15 del periodo entro il quale è possibile fruirne (da 8 a 12 anni del bambino) e del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile, a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).

Le diverse modalità di fruizione del congedo possono alternarsi fra loro. Se la fruizione di un periodo di congedo avviene su base oraria (nella stessa giornata, cioè, vi sono ore lavorate e ore di congedo), le domeniche (e i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Il congedo è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione: pertanto non è fruibile e indennizzabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro e nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare attività lavorativa.

Esempio 1

Genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio e il 22 luglio 2015: le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2

Lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio, a giornata per la settimana successiva (da lunedì 6 a venerdì 10), ad ore il venerdì 13 luglio: le domeniche e i sabati compresi nel periodo considerato (4, 5, 11 e 12 luglio 2015) non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Criteri di computo e indennizzo

Nella fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione è oraria. In assenza di contrattazione collettiva la giornata si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tal caso il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Il congedo è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, con riferimento alla retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, esclusi il rateo giornaliero di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

Contribuzione figurativa

Le ore di congedo parentale, con o senza indennità, sono coperte da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino o fino al dodicesimo anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Presentazione della domanda

Il dipendente avente diritto al congedo richiede il congedo al datore di lavoro e all'Inps. Nella fase transitoria, la richiesta all'Inps è presentata con apposita domanda on line, diversa da quella per il congedo giornaliero o mensile, indicando: se il congedo sia richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale; il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria; il periodo all'interno del quale queste giornate intere saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione la domanda è presentata per ogni singolo mese e può riguardare anche giornate di congedo fruite in modalità oraria prima della presentazione della domanda stessa.

A regime, la domanda dovrà essere presentata prima dell'inizio del congedo, anche lo stesso giorno di inizio. L'applicazione è inserita nel gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line".

L'acquisizione delle domande è possibile tramite i seguenti tre canali:

- web (servizi OnLine dedicati al Cittadino con accesso tramite PIN, selezionando le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda");
- Contact center integrato, contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non

inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

Esempio 1

In base al Ccl, una giornata di congedo parentale equivale a 6 ore e il genitore che intenda fruire di congedo per 12 ore dal 14 settembre al 22 settembre 2015 deve indicare 2 giornate nel predetto arco temporale.

Esempio 2

In assenza di Ccl la giornata media lavorativa è pari a 8 ore e il genitore che intenda fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 a gennaio e 3 a febbraio, presenta la domanda per il mese di gennaio specificando 2 giornate e il periodo all'interno del mese in cui intende fruire del congedo a ore, mentre per il mese di febbraio attiva la funzione "Nuovo periodo", indicando 3 giornate e il periodo in cui intende fruire del congedo a ore.

Uniemens e conguagli (per chi elabora i cedolini)

Per la prima fase di applicazione è stato istituito il nuovo <CodiceEvento> "MA0" (MA zero). A regime, qualora confermata come definitiva la misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno.

Per il conguaglio della indennità anticipate al lavoratore deve essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale "L062"; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi e, in particolare, saranno esposte nell'elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.

Auspicando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**